 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p>Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p>Rev. del</p> <p>P codice XX</p> <p>Pagina 1 di 10</p>
---	--	---

INDICE

1. OGGETTO/SCOPO	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E SPECIFICHE.....	2
3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	2
4. DESCRIZIONE ATTIVITA' E RESPONSABILITA'	3
4.2.1 INDENNITÀ GIORNALIERA PER SERVIZI ARTICOLATI SULLE 24 ORE.....	3
4.2.2 INDENNITA' GIORNALIERA PER SERVIZI OPERANTI SU DUE TURNI PER ALMENO 12 ORE AL GIORNO	4
4.2.3 INDENNITA' MENSILE di COORDINAMENTO.....	5
4.2.4 INDENNITA' GIORNALIERA DEL PERSONALE INFERMIERISTICO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE TERAPIE INTENSIVE E SUBINTENSIVE	5
4.2.5 INDENNITA' MENSILE PER PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI SU UN SOLO TURNO NELLE TERAPIE INTENSIVE	6
4.2.6 INDENNITA' GIORNALIERA PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO, AUSILIARIO SPECIALIZZATO, OTA E OSS ASSEGNATI AI SERVIZI DI MALATTIE INFETTIVE	7
4.2.7 INDENNITA' ORARIA PER LAVORO NOTTURNO	7
4.2.8 INDENNITA' GIORNALIERA PER TURNO FESTIVO.....	7
4.2.9 INDENNITA' PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE.....	8
4.2.10 INDENNITA' SERT	8
4.2.11 DECORRENZA E TEMPISTICA LIQUIDAZIONI.....	9
4.2.12 NORMA FINALE E DI RINVIO	9
5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	9
6 DOCUMENTI COLLEGATI.....	10
7 MODALITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	10
7.1.1 MONITORAGGI E CONTROLLI.....	10
8 LISTA DI DISTRIBUZIONE	10


MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE REVISIONE (N°.....del ______)

Capitolo\Paragrafo	Pagina	Tipo-natura della modifica

Redazione			Verifica e Approvazione			Autorizzazione		
Funzione	Nome e Cognome	Firma	Funzione	Nome e Cognome	Firma	Funzione	Nome e Cognome	Firma

Verifica di conformità
Timbro e Firma

Rivalidazione	
Data	Timbro e Firma

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 2 di 10</p>
---	---	--

1. OGGETTO/SCOPO

1.1 Oggetto

Il presente regolamento definisce i principi generali, le modalità e i criteri per l'attribuzione delle indennità previste dalla disciplina di fonte contrattuale, al fine di remunerare le situazioni lavorative di effettivo disagio correlato sia alle particolari condizioni di lavoro, sia all'orario di lavoro articolato in turni.

1.2 Scopo

Scopi del presente regolamento:

1. attribuire le indennità garantendo il rispetto della normativa;
2. assicurare uguaglianza ed equità di trattamento a tutti i dipendenti dell'Azienda USL della Romagna nell'attribuzione delle indennità;
3. garantire il rispetto del limite previsto per il fondo contrattuale di cui all'art. 43, comma 2, punto 2 del CCNL 01.09.1995 (Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio);
4. assicurare trasparenza e chiarezza nelle modalità di attribuzione;
5. limitare le attività manuali di inserimento dati favorendo la gestione automatizzata al fine di minimizzare i rischi di errore.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E SPECIFICHE

Il regolamento si applica ai dipendenti dell'Azienda USL della Romagna inquadrati nei profili professionali del Comparto sanità (con esclusione quindi dei profili dirigenziali), in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, nonché, ove compatibile con l'articolazione dell'orario di lavoro, con contratto a tempo parziale.

In occasione delle attività formative o di aggiornamento non è ammessa l'attribuzione delle indennità collegate alla presenza in servizio. Ai soli fini del calcolo dei requisiti minimi necessari per la corresponsione delle indennità di turno, le giornate interamente dedicate alla formazione non verranno considerate.

Ove nel presente regolamento viene richiesto, ai fini dell'applicazione delle corrispondenti indennità, la presenza in servizio di almeno 5 ore, si considerano utili, ai fini del raggiungimento di tale predetta soglia oraria, le ore di riduzione oraria giornaliera per i benefici di cui alla legge n. 104/1992 e quelle relative al riposo giornaliero per allattamento.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (*part time*) "orizzontale" la soglia minima per accedere alle indennità è di 3 ore.

3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Art.: articolo
Artt: articoli
CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro
I.: infermiere
OSS: operatore socio sanitario
OTA: operatore tecnico ausiliario
SERT: Servizio per le tossicodipendenze
U.O.: Unità Operativa

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 3 di 10</p>
---	---	--

4. DESCRIZIONE ATTIVITA' E RESPONSABILITA'

4.1 Matrice delle Responsabilità

	Figure responsabili	Direzione infermieristica e tecnica o Dipartimento amministrativo	U.O.S. Presenze Assenze	U.O.C Gestione Economica del Personale
	(Macro)Attività			
1	Attribuzione del Centro di Costo del dipendente	R		
2	Modifica temporanea o definitiva del Centro di Costo del dipendente	R		
3	Applicazione del presente regolamento		R	
3	Proposta di attribuzione dell'indennità che comporta impatto economico	R	C	
4	Riconoscimento dell'indennità	R	C	
5	Monitoraggio capienza del fondo contrattuale			R
6	Definizione e verifica algoritmi di quantificazione delle indennità		R	

R= Responsabile

C= Collabora

I = Informato

4.2 CONTENUTO

Di seguito sono individuati, con riferimento alle diverse indennità previste dalla disciplina contrattuale, i criteri e le modalità di attribuzione, anche con riferimento alla individuazione del personale beneficiario, nel rispetto dei limiti della disponibilità del **Fondo contrattuale** per i *"Compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno"*¹:

4.2.1 INDENNITÀ GIORNALIERA PER SERVIZI ARTICOLATI SULLE 24 ORE


RAZIONALE:

E' l'indennità giornaliera, del valore di € 4,49, prevista per remunerare il disagio del personale che opera in servizi articolati in turni, a copertura dell'apertura sulle ventiquattro ore.

PERSONALE BENEFICIARIO:

Personale appartenente ai profili professionali di tutti i ruoli corrispondenti alle esigenze organizzative ed alle condizioni di erogabilità di seguito descritte; sono esclusi i coordinatori, fatti salvi specifici ed eccezionali casi autorizzati dalla Direzione Infermieristica e Tecnica per motivate esigenze organizzative, qualora corrispondenti alle condizioni sotto descritte.

¹ Fondo previsto dall'Art. 29 del CCNL 19 Aprile 2004 (2002/2005) che rimanda all'art. 38, commi 1 e 2, CCNL 1998/2001 che a sua volta rinvia all'art. 43, comma 2, punti 1) e 2), CCNL 1994/1997 (come modificati e integrati dal CCNL Il biennio economico 1996/1997 e dal CCNL integrativo del 22 Maggio 1997 che disciplinava prima dell'unificazione il "Fondo per il compenso straordinario" ed il "Fondo per particolari condizioni di disagio, pericolo, danno" ed all'art. 44 CCNL 1994/1997.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p>Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p>Rev. del</p> <p>P codice XX</p> <p>Pagina 4 di 10</p>
---	--	---

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

- appartenenza a servizi con orario di lavoro articolato su turni giornalieri, a copertura delle 24 ore e con effettiva rotazione dei turni;
- al dipendente che effettua nel mese:
 - almeno 3 notti: l'indennità viene riconosciuta per tutte le giornate di presenza nel mese (solo nei giorni di presenza effettiva + riposi compensativi);
 - 2 notti: l'indennità viene riconosciuta fino ad un massimo di 18 giorni nel mese (solo nei giorni di presenza effettiva + riposi compensativi);
 - 1 notte: l'indennità viene riconosciuta fino ad un massimo di 12 giorni nel mese (solo nei giorni di presenza effettiva + riposi compensativi);
- effettiva presenza in servizio per almeno 5 ore per turno; l'indennità è corrisposta anche nelle giornate di assenza a titolo di riposo compensativo.

In relazione al personale beneficiario, la disciplina contrattuale prevede che in sede di contrattazione decentrata possano essere individuati altri operatori, il cui orario di lavoro, per obiettive esigenze dell'azienda, debba essere articolato su tre turni. In applicazione di questa disciplina il riconoscimento di questa indennità viene, come sopra indicato, esteso anche al personale inquadrato in profili inseriti in ruoli diversi da quello sanitario, purché operanti in servizi h24 e alle condizioni sopra descritte.

4.2.2 INDENNITÀ GIORNALIERA PER SERVIZI OPERANTI SU DUE TURNI PER ALMENO 12 ORE AL GIORNO

RAZIONALE:

E' l'indennità giornaliera, del valore di € 2,07, prevista per remunerare il disagio del personale che opera in strutture con orario di servizio pari ad almeno dodici ore giornaliere, ed effettivamente operanti su due turni di lavoro.

PERSONALE BENEFICIARIO:


Personale appartenente ai profili professionali di tutti i ruoli corrispondenti alle esigenze organizzative ed alle condizioni di erogabilità di seguito descritte; sono esclusi i coordinatori, fatti salvi specifici ed eccezionali casi autorizzati dalla Direzione Infermieristica e Tecnica per motivate esigenze organizzative, qualora corrispondenti alle condizioni sotto descritte.

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

- appartenenza a strutture con orario di servizio pari ad almeno dodici ore giornaliere, ed effettivamente operanti su due turni di lavoro (almeno 6 ore di mattina e almeno 6 ore di pomeriggio, con inizio del turno dopo le ore 11:45);
- sussistenza di una effettiva rotazione del personale sui due turni, secondo un sostanziale equilibrio, prevedendo almeno 1/3 di pomeriggi lavorati nel mese in relazione alle giornate effettivamente lavorate;
- effettiva presenza in servizio per almeno 5 ore; l'indennità è corrisposta anche nelle giornate di assenza a titolo di riposo compensativo.

Le giornate per le quali non è prevista la copertura dell'orario di servizio sulle 12 ore non vengono comprese nel numero di giorni sui quali viene verificato il rispetto del sostanziale equilibrio, secondo la percentuale prima indicata (è il caso, ad esempio, delle strutture operanti sulle 12 ore che prevedono la chiusura il sabato pomeriggio).

Qualora il dipendente subisca un cambio del turno di lavoro per esigenze aziendali, tale da alterare il requisito minimo per la corresponsione, l'indennità verrà comunque erogata previa comunicazione scritta e motivata, formalizzata dal Responsabile del dipendente alla U.O.S. Assenze Presenze.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 5 di 10</p>
---	---	--

4.2.3 INDENNITÀ MENSILE DI COORDINAMENTO

RAZIONALE:

È l'indennità mensile, del valore di € 25,82, prevista per gli operatori professionali con funzioni di coordinamento effettivo, coordinatori infermieristici (ex Caposala) e per gli operatori professionali coordinatori Ostetrica con funzioni di coordinamento, che non effettuano i turni operanti sulle 24 ore e sulle 12 ore, ma operano su un solo turno, in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura.

PERSONALE BENEFICIARIO:

In relazione alle modifiche contrattualmente intervenute in merito all'inquadramento professionale del personale in argomento, la presente indennità viene corrisposta a tutti i titolari di funzioni di coordinamento formalmente conferite, purché responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura.

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

- conferimento formale della funzione di coordinamento;
- effettivo svolgimento delle funzioni nelle condizioni di disagio previste dalla disciplina contrattuale dell'indennità in esame.

CUMULABILITA' CON ALTRE INDENNITA':

Cumulabile solo con l'indennità giornaliera del personale infermieristico che presta servizio presso le terapie intensive, le sale operatorie, i reparti sub intensiva e i reparti di malattie infettive.

4.2.4 INDENNITÀ GIORNALIERA DEL PERSONALE INFERMIERISTICO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE TERAPIE INTENSIVE E SUB INTENSIVE

RAZIONALE:


E' prevista per il personale infermieristico operante presso le terapie intensive, le sale operatorie, le terapie sub intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi un'apposita indennità per l'impegno richiesto in relazione all'appartenenza a tali unità.

I settori organizzativi destinatari dell'indennità in argomento sono stati individuati, così come disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, sulla base delle disposizioni regionali² ed in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, con particolare riguardo alle "vocazioni distintive".

Tali settori sono caratterizzati in modo prevalente da una o più delle seguenti condizioni clinico-assistenziali:

- assistenza a pazienti critici, che richiedono un elevato livello di intensità di cure poiché affetti da una o più insufficienze d'organo acute, potenzialmente reversibili, tali da comportare pericolo di vita o potenziale insorgenza di complicanze maggiori; in tali condizioni è richiesto monitoraggio continuo, anche strumentale, sostegno strumentale e farmacologico delle funzioni vitali, nonché un insieme di interventi assistenziali integrati.
- assistenza a pazienti per i quali è necessario assiduo monitoraggio

² D.P.R. 14.01.1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", all'estratto dalla D.G.R. n.327 del 23/02/2004 "Applicazione della L.R. n.34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti"

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p>Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p>Rev. del</p> <p>P codice XX</p> <p>Pagina 6 di 10</p>
--	--	---

clinico/assistenziale/strumentale del paziente, con instabilità di uno o più parametri fisiologici che comportano un elevato impegno assistenziale.

- particolare complessità assistenziale, correlata alle condizioni di instabilità clinica che il paziente presenta e che richiedono interventi con carattere di urgenza-emergenza ovvero con possibile/probabile evoluzione in contesti di instabilità/gravità necessitanti interventi con carattere di urgenza (p.es. in conseguenza di interventi chirurgici).
- settori organizzativi riconosciuti per la propria "vocazione distintiva" specialistica prevalente, nell'ambito dell'AUSL della Romagna, che si connotano per la particolare concentrazione di casistica complessa e/o frequentemente/solitamente operanti in condizioni di emergenza-urgenza.

L'elenco delle aree organizzative e dei profili a cui spetta l'indennità di terapia intensiva e sub intensiva, è allegato al presente regolamento (allegato 1).

PERSONALE BENEFICIARIO:

Personale appartenente al ruolo sanitario di cui all'allegato 1.

Al personale del ruolo delle professioni sanitarie diverso dagli infermieri o dal personale espressamente elencato nell'allegato 1, l'indennità sarà attribuita solo qualora assegnato per un turno di lavoro all'equipe del reparto intensivo/sub intensivo (almeno 5 ore), su segnalazione formale del Coordinatore Infermieristico ovvero rilevato mediante sistema informatizzato.

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

La presente indennità giornaliera di euro 4,13 viene erogata al personale del ruolo sanitario al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

- appartenente ed effettivamente operante oltre che nei servizi di nefrologia e dialisi, nelle terapie intensive, nelle sale operatorie e nelle terapie sub intensive per il solo tempo di effettiva presenza;
- Solo i giorni di presenza effettiva in servizio per almeno 5 ore e nelle giornate di riposo compensativo.
- Per i profili professionali non stabilmente assegnati ai settori individuati ma indicati in allegato 1, su indicazione nominativa formalizzata dal Coordinatore e per accessi della durata di un turno di lavoro (almeno 5 ore).

4.2.5 INDENNITÀ MENSILE PER PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI SU UN SOLO TURNO NELLE TERAPIE INTENSIVE

RAZIONALE:

E' prevista per il personale ruolo sanitario operante presso le terapie intensive e sub intensive una apposita indennità per l'impegno richiesto per l'appartenenza a tali unità.

PERSONALE BENEFICIARIO:


Personale del ruolo sanitario categorie professionali C - D - Ds operante su un solo turno nelle aree organizzative di cui all'allegato 1.

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

Comunicazione formale della direzione infermieristica e tecnica.

La presente indennità mensile di euro 28,41 viene erogata al seguente personale al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

- 1) Al **personale del ruolo sanitario** appartenente alle categorie professionali C - D - Ds operante su un solo turno nelle terapie intensive e nelle sale operatorie sopra descritte.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p>Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p>Rev. del</p> <p>P codice XX</p> <p>Pagina 7 di 10</p>
---	--	---

Tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera per servizi articolati su tre turni e con l'indennità giornaliera per servizi operanti su due turni per almeno dodici ore ma è cumulabile solo con l'indennità giornaliera del personale infermieristico che presta servizio presso le terapie intensive, sale operatorie reparti sub intensiva e reparti di malattie infettive.

L'attribuzione avviene sulla base di una comunicazione formale della direzione infermieristica e tecnica.

4.2.6 INDENNITÀ GIORNALIERA PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO, AUSILIARIO SPECIALIZZATO OTA E OSS ASSEGNATI AI SERVIZI DI MALATTIE INFETTIVE

RAZIONALE:

È l'indennità giornaliera, del valore di € 5,16 per il personale infermieristico e di € 1,03 per il restante personale, prevista per remunerare il disagio del personale che presta la propria attività nei servizi di malattie infettive.

PERSONALE BENEFICIARIO:

personale infermieristico, ausiliario specializzato, operatore tecnico addetto all'assistenza e operatore socio-sanitario anche non turnista.

CONDIZIONI DI EROGABILITÀ:

- assegnazione in un Servizio di Malattie Infettive;
- solo nei giorni di presenza effettiva in servizio per almeno 5 ore e nelle giornate di riposo compensativo;
- l'indennità in esame è cumulabile con l'indennità giornaliera per servizi articolati su tre turni o con l'indennità giornaliera per servizi operanti su due turni per almeno dodici ore.

4.2.7 INDENNITÀ ORARIA PER LAVORO NOTTURNO

RAZIONALE:

È l'indennità oraria, del valore di € 2,74, corrisposta per remunerare il disagio derivante dallo svolgimento dell'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne.

PERSONALE BENEFICIARIO:

Tutto il personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro, per ogni ora di attività lavorativa prestata dalle 22 alle 6.

CONDIZIONI DI EROGABILITÀ:

Svolgimento dell'orario ordinario di lavoro dalle 22 alle 6. L'indennità è corrisposta per ogni ora di attività lavorativa prestata nella predetta fascia temporale.


4.2.8 INDENNITÀ GIORNALIERA PER TURNO FESTIVO

RAZIONALE:

È l'indennità giornaliera prevista per compensare il disagio derivante dall'effettuazione del servizio di turno in una giornata festiva.

PERSONALE BENEFICIARIO:

Tutti i dipendenti, che svolgono la loro attività in una giornata festiva.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p>Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p>Rev. del</p> <p>P codice XX</p> <p>Pagina 8 di 10</p>
---	--	---

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

- effettuazione del servizio di turno in una giornata festiva;
- se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno compete una indennità di € 17,82 lorde; se invece le prestazioni fornite sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto (durata uguale o inferiore a 3 ore), purché con una durata minima di 2 ore, compete una indennità di € 8,91 lorde.

4.2.9 INDENNITÀ PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE

RAZIONALE:

È l'indennità giornaliera corrisposta al personale che espleta in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente.

PERSONALE BENEFICIARIO:

- tutto il personale dei profili professionali del ruolo sanitario;
- i seguenti profili professionali del ruolo tecnico: ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, operatori tecnici addetti all'assistenza e operatori socio sanitari;
- compete anche al personale, dei profili sopra descritti, saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare, limitatamente alle giornate in cui vengono erogate le prestazioni..

La presente Indennità giornaliera è corrisposta nella misura di € 2,58 per il personale appartenente alle categorie A e B; è corrisposta nella misura di € 5,16 per il personale appartenente alle categorie Bs, C, D e Ds.


CONDIZIONI DI EROGABILITA':

- appartenenza del dipendente ai servizi (ai relativi centri di costo) che erogano servizi di assistenza domiciliare ed effettuazione in via diretta delle prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, come risultante da apposita rilevazione causalizzata nella procedura di rilevazione delle assenze presenze o da attestazione formale della Direzione infermieristica e tecnica.
- presenza in servizio di almeno 5 ore.
- oltre alla presenza in servizio, è necessaria anche l'avvenuta effettiva erogazione delle prestazioni giornaliere presso il domicilio degli utenti.
- l'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando non viene erogata la prestazione al domicilio.

Nel rispetto del principio di appropriatezza ed efficienza delle risorse impiegate, la programmazione degli accessi domiciliari per i quali è prevista la corresponsione delle indennità, verrà effettuata mediante piani di lavoro periodici del coordinatore infermieristico e tecnico che dovranno contenere, in coerenza con i piani assistenziali, la tipologia, la frequenza degli accessi e le figure professionali da coinvolgere, così da ottimizzare l'assistenza, anche aggregando e distribuendo le prestazioni da rendere nell'arco della singola giornata domiciliare.

L'indennità è riconosciuta anche al personale afferente ai servizi non esclusivamente dedicati all'assistenza domiciliare, ma che erogano prestazioni al domicilio del paziente, alle stesse condizioni e secondo i criteri sopra descritti, previa formale comunicazione da parte del coordinatore infermieristico e tecnico dei piani di lavoro ed attestazione degli avvenuti accessi a domicilio, con l'indicazione degli aventi diritto.

4.2.10 INDENNITÀ SERT

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 9 di 10</p>
---	---	--

RAZIONALE:

È l'indennità giornaliera di € 5,16 per categoria B, livello economico Bs, C, e D-Ds e di € 1,03 per categoria A o B corrisposta al personale operante, anche occasionalmente, presso i SERT.

PERSONALE BENEFICIARIO:

Tutto il personale addetto al SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza. Compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT, limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione;

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

- prestazione lavorativa anche saltuaria presso il SERT;
- presenza in servizio di almeno 5 ore, fatte salve le giornate in cui le esigenze organizzative del servizio prevedano orari di funzionamento inferiori.

L'erogazione dell'indennità per il personale che presta il servizio in modo saltuario, alle condizioni sopra descritte, è subordinata alla formale comunicazione di tali beneficiari da parte del Coordinatore infermieristico e tecnico.

4.2.11 DECORRENZA E TEMPISTICA LIQUIDAZIONI

Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i regolamenti relativi alle materie oggetto del presente documento e decorre dal 01/01/2017.

Il pagamento delle indennità è mensile, con scostamento di due mesi rispetto al periodo di riferimento.

4.2.12 NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non compreso nel presente regolamento si applicano le norme di legge, i contratti collettivi di lavoro e gli atti regolamentari in materia.

E' fatta riserva di integrazioni e modifiche alla disciplina contenuta nel presente Atto, su direttive della Regione, nonché per effetto di nuova disciplina normativa nazionale e/o regionale, che si intendono automaticamente riportate nel presente atto, con eventuale riscrizione degli articoli in contrasto.


L'Azienda si impegna a pubblicizzare il presente documento;

Il presente regolamento rientra nelle materie e nei limiti stabiliti dal vigente C.C.N.L.

5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Normativa e Prassi:

- CCNL comparto sanità personale del comparto sottoscritto il 01/09/1995;
- CCNL comparto sanità personale del comparto integrativo sottoscritto il 20/09/2001;
- CCNL comparto sanità personale del comparto sottoscritto il 19/04/2004;
- CCNL comparto sanità personale del comparto quadriennio normativo 2002-2005 – biennio economico 2002-2003;
- D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale." (GU n.160 del 11-7-1987 - Suppl. Ordinario)
- D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della, delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. (GU n.234 del 29-8-1977 - Suppl. Ordinario)"
- Legge 9 aprile 1953 n. 310 "Concessioni di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici. (GU n.105 del 8-5-1953)"

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 10 di 10</p>
---	---	---

6 DOCUMENTI COLLEGATI

“Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro del personale del comparto” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 270 del 1/6/2016.

7 MODALITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

7.1.1 MONITORAGGI E CONTROLLI

Attraverso delle estrazioni dalla procedura stipendi vengono redatti dei report di monitoraggio dei soggetti beneficiari e dell'utilizzo del fondo al fine di **verificare**:

- 1) il corretto funzionamento degli algoritmi di attribuzione delle indennità;
- 2) la corretta attribuzione dell'indennità (entità e soggetto destinatario);
- 3) il rispetto dell'importo massimo speso (per competenza) nel limite previsto nel Fondo aziendale per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio.

8 LISTA DI DISTRIBUZIONE

Al Direttori delle seguenti aree:

- 1) Area Dipartimentale Giuridico Amministrativa;
- 2) Area Dipartimentale Risorse strutturali e tecnologiche;
- 3) Area Dipartimentale Economico e gestionale;
- 4) Area Dipartimentale Piattaforme amministrative;
- 5) U.O. di Staff;
- 6) Direzione Infermieristica e Tecnica;
- 7) Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri;
- 8) Dipartimenti Sanitari.

ALLEGATO 1

AREA	DESCRIZIONE	AMBITO	PROFILI PROFESSIONALI
TERAPIA INTENSIVA-AN. RIANIMAZIONE	ANESTESIA-RIANIMAZIONE	AZIENDA	INFERMIERI
	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	CESENA-RAVENNA-RIMINI	INFERMIERI
CARDIOLOGICA / TER INTENSIVA CARD.	CARDIOLOGIA / UTIC / EMODINAMICA	AZIENDA	INFERMIERI, TSRM (SOLO TURNI IN EMODINAMICA)
	CHIRURGIA D'URGENZA (TRAUMA CENTER)	CESENA	INFERMIERI
	CHIRURGIA GENERALE T.O.A. + G.E.M.	FORLÌ	INFERMIERI
	CHIRURGIA GENERALE (SOLO SETTORE PAZIENTI ALTA COMPLESSITA')	RAVENNA - RIMINI	INFERMIERI (SOLO SETTORE/PERSONALE INDICATO)
	CHIRURGIA PEDIATRICA	RIMINI (EQUIPE AZIENDALE)	INFERMIERI
	CHIRURGIA TORACICA	FORLÌ	INFERMIERI
CHIRURGIA COMPLESSA O D'URGENZA	CHIRURGIA TORACICA-VASCOLARE-UROLOGICA	RAVENNA	INFERMIERI
	CHIRURGIA VASCOLARE	RIMINI	INFERMIERI
	CHIRURGIA VASCOLARE e UROLOGICA	CESENA	INFERMIERI
	CHIRURGIA UROLOGICA (SOLO PAZIENTI ALTA COMPLESSITA')	FORLÌ	INFERMIERI (SOLO SETTORE/PERSONALE INDICATO)
	CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE-O.R.L. (TRAUMA CENTER)	CESENA	INFERMIERI
	NEUROCHIRURGIA (TRAUMA CENTER)	CESENA	INFERMIERI
	118 EMERGENZA TERRITORIALE	AZIENDA	INFERMIERI
	118 CENTRALE OPERATIVA	RAVENNA	INFERMIERI (SOLO TURNI AMBULANZA,ELISOCORSO)
	MEDICINA D'URGENZA	AZIENDA	INFERMIERI
	NEUROLOGIA - STROKE	CESENA-RAVENNA	INFERMIERI
EMERGENZA-URGENZA	PRONTO SOCCORSO-PRONTO INTERVENTO	AZIENDA	INFERMIERI
	NEFROLOGIA - DIALISI	AZIENDA	INFERMIERI
	ONCOLOGIA - EMATOLOGIA DEGENZA	RAVENNA-RIMINI	INFERMIERI
	COMPARTI OPERATORI	AZIENDA	INFERMIERI, OSTETRICHE/TSRM (SOLO TURNI NELLE SALE)
	ENDOSC. TORACICA-PNEUM. INTERVENTISTICA-PNEUMOLOGIA FORLÌ	FORLÌ-RAVENNA-RIMINI	INFERMIERI, TSRM SOLO PER TURNI NELLE ENDOSCOPIE
	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	AZIENDA	INFERMIERI, TSRM SOLO PER TURNI NELLE ENDOSCOPIE
	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	AZIENDA	INFERMIERI E TSRM (SOLO TURNI IN ANGIOGRAFIA E RADIOLOGIA VASCOLARE)
	SALA "GESSI"	AZIENDA	INFERMIERI
	SALA PARTO	AZIENDA	OSTETRICHE
	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE (SOLO PER AFERESI)	AZIENDA	INFERMIERI (SOLO ATTIVITA' DI AFERESI)
S.I.T. AFERESI	S.P.D.C. - EMERGENZA PSICHIATRICA	AZIENDA	INFERMIERI
	CSM - AREA PRESA IN CARICO PAZIENTI IN EMERGENZA	AZIENDA	INFERMIERI (SOLO AREE ORG.VE DEDICATE ALL'EMERGENZA PSICHIATRICA)
EMERGENZA PSICHIATRICA	GRANDI USTIONATI	CESENA	INFERMIERI, FISIOTERAPISTI (SOLO PER TURNI IN C.G.U.)
	NEURORADIOLOGIA	CESENA	INFERMIERI, TSRM
	ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	CESENA	INFERMIERI
TRAUMA CENTER			